



# CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Cervignano del Friuli, lì 17 novembre 2020

ORDINANZA n.136

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEL PIANO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E DEL SABATO.**

## IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**CONSIDERATO** che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, quale parte integrante dello stesso gli allegati, tra cui l'allegato 9 *Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020;**

**VISTE** le ordinanze contingibili ed urgenti n.41/PC del 12/11/2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativa, tra l'altro, anche alla gestione del mercato settimanale, revocata dall'ordinanza n.42/PC del 14/11/2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATA** l'ordinanza contingibile ed urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che al punto 11, dispone:

*“che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:*

*a)...omissis...*

*f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)...*

**CONSIDERATO** che nel Comune di Cervignano del Friuli si svolgono i mercati settimanali del giovedì e nella giornata del sabato il mercato della terra a cui partecipano imprenditori agricoli ed artigiani di prodotti alimentari;

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali n.68 del 3/6/2020, n.100 del 28/8/2020 e n.127 del 28/10/2020 e 135 del 13/11/2020 relativi alla gestione dei suddetti mercati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

**CONSIDERATO** che appare necessario revocare l'ordinanza sindacale n.135 del 13/11/2020 del mercato della terra, in quanto è stata adottata a seguito dell'ordinanza regionale n.41/PC del 12/11/2020, revocata dall'ordinanza regionale n.42/PC del 14/11/2020;



**RITENUTO** di adottare una nuova ordinanza per la gestione del mercato del sabato sulla base della normativa attualmente in vigore

**PRESO** atto che la gestione del mercato del sabato è stata concordata con le rappresentanze di categoria "FIVA – Confcommercio" e "G.O.I.A.", nella riunione del 15 maggio 2020 adeguandolo alle Linee guida in vigore, anche con una riduzione delle dimensioni dei posteggi, pur di garantire a tutti gli operatori la partecipazione;

**CHE** ormai fin dall'adozione dell'ordinanza sindacale n.68 del 3/6/2020 il mercato settimanale si svolge tenendo conto delle disposizioni ministeriali e regionali attuative anti Covid-19, adottando la proposta del 19 maggio 2020, approntata dalle rappresentanze di categoria "FIVA – Confcommercio" e "G.O.I.A.", di allestimento del mercato settimanale del giovedì per il periodo in cui saranno in vigore le regole contro la pandemia di Coronavirus in atto;

**VERIFICATO** che con l'assistenza del Volontariato civile, della Polizia Locale e delle rappresentanze di categoria "FIVA – Confcommercio" e "G.O.I.A." è possibile garantire lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì;

**VISTE** le altre disposizioni ministeriali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

**VISTI** l'art. 50 e l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali;

per i motivi indicati in premessa,

## **ORDINA**

1. In ottemperanza con le sopra richiamate disposizioni ministeriali e regionali attuative, di disporre l'effettuazione del mercato settimanale del giovedì secondo il seguente piano di gestione:
  - il mercato è aperto agli operatori di tutti i settori e si svolge in conformità alle "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegato 9 del DPCM 3/11/2020;
  - l'area mercatale, individuata dalla planimetria allegata (ALLEGATO 1) è la seguente: Piazza Indipendenza, via G.Mazzini, via S.Marcuzzi, via P.Zorutti e via N.Sauro;
  - le assegnazioni dei posteggi sono indicate nell'ALLEGATO 2;
  - è consentita la partecipazione degli "spuntisti" limitatamente ai posteggi individuati nella planimetria ALLEGATO 1, in caso di assenza dei titolari ed inoltre limitatamente all'area necessaria, qualora l'area riservata agli imprenditori agricoli non venga interamente occupata dagli stessi;
  - l'orario di svolgimento del mercato è il seguente: apertura ore 7.30, chiusura ore 13.30. Le operazioni di approntamento dei banchi sono consentite mezz'ora prima dell'apertura, le operazioni di sgombero fino a mezz'ora dopo la chiusura;
  - lungo tutta l'area mercatale è garantita una corsia di transito delle persone con sezione minima a terra di 3,50 m.;
  - l'area vendita antistante ogni posteggio ha una profondità minima di 1,00 m.;
  - la profondità media di ogni posteggio è di 4,00 m. misurati a terra;
  - venga predisposta un'informazione tramite cartellonistica - in lingua italiana ed inglese – agli accessi/transenne del mercato per garantire il distanziamento dei clienti ed informare sui corretti comportamenti;
  - si assicura la sorveglianza pubblica da parte di Volontariato civile per garantire il rispetto della distanza fisica di almeno 1 metro con eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  - il divieto di assembramento;
  - l'utilizzo obbligatorio di mascherine;
  - l'uso obbligatorio di igienizzante per le mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, uso di guanti monouso.
  - i frequentatori del mercato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, devono mantenere anche la distanza di sicurezza di almeno un metro dal banco su cui sono esposti i prodotti. Gli accorgimenti per garantire tale rispetto sono a carico dei commercianti;



- ulteriori misure a carico dei commercianti ambulanti/imprenditori agricoli del mercato:
  - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti puo' essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- 2. Si trasmette la presente alle rappresentanze di categoria "FIVA – Confcommercio" e "G.O.I.A." per l'attuazione e la verifica dell'osservanza di quanto previsto nel piano di cui sopra;
- 3. E' revocata l'ordinanza sindacale n.135 del 13/11/2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19 – apertura del mercato settimanale del sabato in forma ristretta e contingentata"
- 4. In ottemperanza con le sopra richiamate disposizioni ministeriali e regionali attuative, di disporre l'effettuazione del mercato settimanale del sabato – mercato della terra secondo il seguente piano di gestione:
  - il mercato è aperto agli imprenditori agricoli e agli artigiani di prodotti alimentari e si svolge in conformità alle "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome in data 8 ottobre 2020, allegato 9 del DPCM 3/11/2020;
  - l'area mercatale, individuata dalla planimetria allegata (ALLEGATO A) è la seguente: Piazza Indipendenza fronte municipio – massimo n.11 posteggi;
  - le modalità di assegnazione dei posteggi del mercato avvengono in base alla deliberazione n.103 del 6 giugno 2018;
  - l'orario di svolgimento del mercato è il seguente: apertura ore 9.00, chiusura ore 13.00. Le operazioni di approntamento dei banchi sono consentite mezz'ora prima dell'apertura, le operazioni di sgombero fino a un'ora dopo la chiusura;
  - l'area vendita antistante ogni posteggio ha una profondità minima di 1,00 m.;
  - venga predisposta un'informazione tramite cartellonistica - in lingua italiana ed inglese – agli accessi/transenne del mercato per garantire il distanziamento dei clienti ed informare sui corretti comportamenti;
  - si assicura la sorveglianza pubblica da parte di Volontariato civile per garantire il rispetto della distanza fisica di almeno 1 metro con eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale;
  - il divieto di assembramento;
  - l'utilizzo obbligatorio di mascherine;
  - l'uso obbligatorio di igienizzante per le mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, uso di guanti monouso.
  - i frequentatori del mercato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, devono mantenere anche la distanza di sicurezza di almeno un metro dal banco su cui sono esposti i prodotti. Gli accorgimenti per garantire tale rispetto sono a carico degli operatori;
  - ulteriori misure a carico degli imprenditori agricoli/artigiani del mercato del sabato:
    - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
    - e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti puo' essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
    - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
    - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
    - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
    - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della



manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

5. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino a revoca.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

#### DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line del Comune di Cervignano del Friuli, consultabile all'indirizzo [www.cervignanodelfriuli.net](http://www.cervignanodelfriuli.net);

che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all'Arma dei Carabinieri – Stazione CC di Cervignano, al Corpo di Polizia Locale e alle Associazioni di categoria dei commercianti.

#### INFORMA

che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell'evolversi della situazione in atto.

#### AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

*IL SINDACO  
dott. Gianluigi Savino  
documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*